

TRIBUNALE DI PRATO

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

In riassunzione del procedimento R.G. 999/2020 pendente avanti al

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana

Dichiaratosi incompetente per materia

L'Avv. Alessio Manetti (C.F.: MNTLSS79S19D612O), nato a Firenze il 19 novembre 1979 e residente in Firenze, Via di Cammori n. 95/2, rappresentato e difeso come da procura alle liti allegata al presente atto ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n.123/2001, dall'Avv. Andrea Lai (C.F. LAINDR65B10G478T; pec: andrealai@pec.avvocati.prato) e nel suo studio in Prato viale della Repubblica n.244 elettivamente domiciliato;

contro

- il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Borgovalsugana n. 63/B, 59100 - Prato (PO), PEC: usppo@postacert.istruzione.it;

e contro

- il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Borgovalsugana n. 63/B, 59100 - Prato (PO), PEC: usppo@postacert.istruzione.it;

- il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Mannelli 113, 50136 - Firenze (FI), PEC: drto@postacert.istruzione.it;

- il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma (RM), PEC: urp@postacert.istruzione.it;

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore; con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma (RM), PEC: urp@postacert.istruzione.it;

espone che

1) In data 5.8.2020, servendosi degli strumenti informatici di cui al D.D. n.



858/2020, l'Avv. Alessio Manetti presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Prato con riferimento alle classi di concorso A046 e B016.

2) Con riferimento alla classe B016, che qui interessa, il ricorrente dichiarava il possesso:

- a. di Diploma di Istituto Tecnico Superiore Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze in data 5.10.1998 con voto 43/60 (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'Allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce A.1, 12 punti base oltre a 1,50 punti di punteggio variabile, per un totale di 13,50 punti);
- b. di Laurea in giurisprudenza - Vecchio ordinamento che non costituisce titolo di accesso di cui al punto A.1, come si è visto rappresentato dal diploma di Istituto Tecnico per programmatori, (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'Allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce B.1, 3 punti);
- c. di due master universitari di primo livello (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'Allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce B.15, ciascuno 1 punto, per un totale di due 2 punti).
- d. quattro certificazioni informatiche (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce B.17, ciascuna 0,5 punti, per un totale di 2 punti).

Dunque, alla luce delle indicazioni fornite dall'allegato A/4 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, il totale dei punti che l'Avv. Alessio Manetti avrebbe dovuto conseguire, sulla base dei titoli documentati, era pari a $13,50 + 3 + 2 + 2$, per un totale di 20,50 punti.

3) Con enorme sorpresa del ricorrente all'interno delle "Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022", di cui al provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, allo stesso erano stati attribuiti:

- 25,50 punti (in luogo dei 29,50 punti dovuti) con collocazione al 109° posto



della graduatoria, con riferimento alla classe di concorso A046 - Scienze Giuridico – Economiche;

- 17,50 (in luogo dei 20,50 punti dovuti), con collocazione al 33° posto della graduatoria con riferimento alla classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche.

4) Il ricorrente si attivava prontamente per segnalare all'Amministrazione i macroscopici errori compiuti nella attribuzione dei punteggi (e della conseguente classifica) con riferimento alle due graduatorie nelle quali aveva richiesto l'inserimento.

5) Così, in data 3.9.2020, l'Avv. Alessio Manetti inoltrava apposito reclamo, con cui diffidava *“l'Amministrazione Ecc.ma, entro e non oltre 4 giorni dalla ricezione della presente nota : (...) 2) con riferimento alla classe B016, ad assegnare al sottoscritto i punteggi relativi titolo di accesso rappresentato nella Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (3 punti) con conseguente assegnazione di punteggio totale di 20,50 (in luogo dei 17,50 punti assegnati) e scorrimento, previa correzione/modifica/revisione/annullamento in autotutela della relativa graduatoria, dal 33° all'25° posto, salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole”*.

L'odierno ricorrente preannunciava che, in caso di *“mancato accoglimento del presente reclamo entro il termine di giorni 4 (quattro) dal ricevimento della presente”*, avrebbe adito il *“T.A.R. competente, per ottenere l'annullamento degli atti lesivi e per proporre domanda di risarcimento del danno”*.

6) Ebbene, a distanza di un mese e mezzo, l'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro al reclamo proposto dall'Avv. Alessio Manetti, procedendo invece - nel mese di settembre - alle assegnazioni delle cattedre ai soggetti collocati nelle prime posizioni delle rispettive graduatorie.

7) Stante la condotta dell'Amministrazione, il ricorrente si vedeva dunque costretto ad adire il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, per ottenere – giudizialmente – la correzione degli errori compiuti dagli Organi Periferici del Ministero dell'Istruzione all'interno delle *“ Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative alla Provincia di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”* pubblicate in data 1.9.2020.



8) Con ricorso, contenente domanda cautelare, iscritto al n. R.G. 999/2020 presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, l'odierno ricorrente conveniva in giudizio: il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato, il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sentir accogliere le richieste contenute nell'atto che di seguito si riporta:

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA TOSCANA
RICORSO**

* * *

*nell'interesse dell'Avv. **Alessio Manetti** (C.F.: MNT LSS 79S19 D612O), nato a Firenze il 19.11.1979 e residente in Firenze, Via di Cammori n. 95/2, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Michi (C.F.: MCH JCP 80B01 D612F - PEC: jacopo.michi@firenze.pecavvocati.it – Fax: 055-0981235) del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato (domicilio digitale) presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Jacopo Michi: jacopo.michi@firenze.pecavvocati.it, ed in subordine presso lo Studio di quest'ultimo in Firenze, Via de' Pucci n. 4 (domicilio fisico), come da mandato in calce al presente atto,*

contro

- il **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Borgovalsugana n. 63/B, 59100 - Prato (PO), PEC: usppo@postacert.istruzione.it;*
- il **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Mannelli 113, 50136 – Firenze (FI), PEC: drto@postacert.istruzione.it;*
- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma (RM), PEC: urp@postacert.istruzione.it;*
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore; con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma (RM),*



per l'annullamento e/o declaratoria della nullità,

previa sospensione,

- delle “Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”, di cui al provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, nella parte in cui:

- [pag. 130, 29° riga] con riferimento alla **classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche**, si assegna all'Avv. Alessio Manetti il punteggio di **17,50** (in luogo dei 20,50 punti dovuti), con collocazione del ricorrente al 33° posto, in luogo del 25° posto dovuto;

- del provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, recante declaratoria di pubblicazione delle “Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”;

per l'accertamento

del diritto dell'Avv. Alessio Manetti a vedersi assegnato il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno al 25° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 32° posto], in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche);

e per la condanna



delle Amministrazioni resistenti ad attribuire all'Avv. Alessio Manetti il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno al 25° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 32° posto], in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche).

* * *

FATTO

1) Dopo aver conseguito il Diploma di Istituto Tecnico Superiore Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze in data 5.10.1998, la Laurea in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Firenze, in data 9.10.2007, con votazione 100/110, ed ottenuta l'abilitazione allo svolgimento della professione forense, l'Avv. Alessio Manetti ha curato con particolare dedizione la propria formazione accademica, al fine di poter un giorno coronare una vocazione avvertita sin dalla tenera età, e cioè l'insegnamento.

2) A tal fine, parallelamente allo svolgimento dell'attività di avvocato civilista, lo stesso ha frequentato con profitto vari master di specializzazione, perfezionando sempre di più la propria preparazione, oltre che nel ramo del diritto, negli specifici settori dell'informatica e dell'innovazione tecnologica, particolarmente attuali in tempi di Didattica a distanza (DAD).

A tal proposito, merita, anzitutto, di esser ricordato il master annuale di Primo livello in "Innovazione didattica, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento" (1.500 ore - 60 CFU) conseguito, in data 28.6.2019, presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento.

Allo stesso ha poi fatto seguito il conseguimento, in data 8.4.2020, del master annuale di Primo livello in "Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)" (1.500 ore - 60 CFU) presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento.

Occorre, poi, menzionare, nella Primavera del 2020, il "Corso annuale di



Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le Nuove Tecnologie per l’Insegnamento X Edizione” (200 ore - 8 CFU), sempre presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento.

3) Il citato percorso di formazione professionale post accademica ha permesso all’Avv. Manetti di conseguire, sempre nel settore dell’informatica, le seguenti attestazioni:

- Certificazione “ECDL IT – SECURITY – Livello Specialized” conseguita presso AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico in data 27.11.2019;

- Certificazione “ICDL – Full Standard” conseguita presso AICA – ACCREDIA in data 5.3.2020;

- Certificazione “Didattica con il Tablet” conseguita presso il Centro di Formazione e Innovazione (C.F.I.) Scuola di Ferrara in data 30.7.2020.

4) La frequenza dei corsi e dei master sopraindicati ha comportato per il ricorrente un notevole impegno, sia in termini di tempo (si parla di quasi 4.000 ore di frequenza!) che di denaro (sono almeno 3.000 gli euro investiti, di cui quasi 2.000 € nell’ultimo anno, come da documentazione che si depositerà unitamente al presente ricorso), finalizzato a a concorrere nella graduatoria B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche (oltre che ad ottenere un più alto punteggio nella graduatoria A046 - Scienze Giuridico – Economiche).

Infatti, la precedente domanda, inoltrata con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e solo per la graduatoria A046 (istanza in data 21.7.2017, avente prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS_MODELLOB.1946032.21-07-2017) non aveva portato all’assegnazione di alcuna supplenza nel triennio 2017-2020, stante il gran numero di iscritti ed il punteggio relativamente basso conseguito (24 punti).

5) Certo, alla luce dei sacrifici sopportati, di vedere aumentate le proprie possibilità di conseguire il risultato ambito, l’Avv. Alessio Manetti si poneva in fiduciosa attesa del nuovo bando finalizzato alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze, anche denominate GPS.



L'attesa terminava con l'adozione dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10.7.2020, n. 60, disciplinante “in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124” (nota m_pi.AOOUFGABMI.REGISTRO DECRETI.R.0000060 del 10.07.2020).

In particolare, l'art. 3 di detta ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 124/1999, ha previsto che “in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate (...) all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”.

Il successivo art. 6 descrive i requisiti generali di ammissione, mentre l'art. 7 disciplina le modalità di redazione e di inoltro dell'“istanza di inserimento”, da presentarsi “unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica”.

Infine, l'art. 8 (rubricato Valutazione dei titoli) prevede che “Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base



del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:

- a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
- b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
- c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
- d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4 (...)”.

Ai fini che qui interessano, l'allegato A/4 alla ordinanza n. 60/2020 contiene la “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” (cfr. doc. n. 26, pag. 39), di cui si riporta un estratto:

	<i>Tipologia</i>	<i>Punti</i>
	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	<p>Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente</p> <p>Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110</p> <p>Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode</p> <p>I titoli di studio il cui voto non è espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50 (...)</p>	12
	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di	3



	cui al punto A.1, per ciascun titolo	
B.3	Diploma di Istituto tecnico superiore, per ciascun titolo	1,5
B.1 5	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo	1
B.1 7	Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti	0,5

6) All'ordinanza ministeriale n. 60/2020 faceva poi seguito l'adozione del Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.7.2020, trasmesso e pubblicato con nota *m_pi.AOOUFGABMI.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000858* del 21.07.2020, il quale recava le "Procedure di Istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 03.05.1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022".

7) In data 5.8.2020, servendosi degli strumenti informatici di cui al D.D. n. 858/2020, l'Avv. Alessio Manetti presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Prato con riferimento alle classi di concorso A046 e B016.

Con riferimento alla classe **B016**, che qui interessa, il ricorrente dichiarava il possesso:

- di Diploma di Istituto Tecnico Superiore Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze in data 5.10.1998 con voto 43/60 (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'Allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce A.1, 12 punti base oltre a 1,50 punti di punteggio variabile, per un totale di **13,50 punti**);

- di Laurea in giurisprudenza - Vecchio ordinamento che non costituisce titolo di accesso di cui al punto A.1, come si è visto rappresentato dal diploma di Istituto Tecnico per programmatori, (in grado di attribuire, secondo quanto



prescritto dall'Allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce B.1, 3 punti);

- di due master universitari di primo livello (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'Allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce B.15, ciascuno 1 punto, per un totale di due 2 punti).

- quattro certificazioni informatiche (in grado di attribuire, secondo quanto prescritto dall'allegato A/4 dell'ordinanza n. 60/2020, voce B.17, ciascuna 0,5 punti, per un totale di 2 punti).

Dunque, alla luce delle indicazioni fornite dall'allegato A/4 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, il totale dei punti che l'Avv. Alessio Manetti avrebbe dovuto conseguire, sulla base dei titoli documentati, era pari a 13,50 + 3 + 2 + 2, per un totale di 20,50 punti.

8) Si può quindi immaginare l'enorme sorpresa del ricorrente nell'apprendere che, all'interno delle "Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022", di cui al provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020¹, allo stesso erano stati attribuiti:

- 25,50 punti (in luogo dei 29,50 punti dovuti) con collocazione al 109° posto della graduatoria, con riferimento alla classe di concorso A046 - Scienze Giuridico – Economiche;

- 17,50 (in luogo dei 20,50 punti dovuti), con collocazione al 33° posto della graduatoria con riferimento alla classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche.

9) Il ricorrente si attivava prontamente per segnalare all'Amministrazione i macroscopici errori compiuti nella attribuzione dei punteggi (e della conseguente classifica) con riferimento alle due graduatorie nelle quali aveva richiesto l'inserimento.

¹ La pubblicazione è avvenuta sul sito UST di Pistoia e non di Prato, per non meglio precisati "problemi tecnici".



Così, in data 3.9.2020, l'Avv. Alessio Manetti inoltrava apposito reclamo, con cui diffidava "l'Amministrazione Ecc.ma, entro e non oltre 4 giorni dalla ricezione della presente nota : (...) 2) con riferimento alla classe B016, ad assegnare al sottoscritto i punteggi relativi titolo di accesso rappresentato nella Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (3 punti) con conseguente assegnazione di punteggio totale di 20,50 (in luogo dei 17,50 punti assegnati) e scorrimento, previa correzione/modifica/revisione/annullamento in autotutela della relativa graduatoria, dal 33° all'25° posto, salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole".

L'odierno ricorrente preannunciava che, in caso di "mancato accoglimento del presente reclamo entro il termine di giorni 4 (quattro) dal ricevimento della presente", avrebbe adito il "T.A.R. competente, per ottenere l'annullamento degli atti lesivi e per proporre domanda di risarcimento del danno".

10) Ebbene, a distanza di un mese e mezzo, l'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro al reclamo proposto dall'Avv. Alessio Manetti, procedendo invece - nel mese di settembre - alle assegnazioni delle cattedre ai soggetti collocati nelle prime posizioni delle rispettive graduatorie.

11) Stante la condotta dell'Amministrazione, il ricorrente si vede dunque costretto ad adire l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, per ottenere – giudizialmente – la correzione degli errori compiuti dagli Organi Periferici del Ministero dell'Istruzione all'interno delle "Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022" pubblicate in data 1.9.2020.

E proprio in vista della proposizione del ricorso, in data 12.10.2020, il ricorrente, per il tramite del suo legale, ha rivolto al Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia sede di Prato, "istanza di accesso agli atti", chiedendo "nel termine di 7 giorni (e cioè entro e non oltre il 19.10.2020) dalla ricezione della presente, di prendere visione ed estrarre copia (...) B)



con riferimento alla classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche: B.1) di tutti gli atti, anche istruttori, relativi alla valutazione della domanda e dei titoli dell'Avv. Alessio Manetti [Istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali di istituto per gli anni scolastici AA.SS. 2020/21 e 2021/22 (prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2108199.05-08-2020)]; B.2) dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, C.F., indirizzo di residenza ed indirizzo PEC) di tutti i soggetti collocati in graduatoria fra la posizione n. 24 e la posizione n. 32, comprese, al fine di consentire la notifica del ricorso al T.A.R. della Toscana”.

12) Ad oggi (19.10.2020), l'istanza è rimasta priva di risposta.

* * *

La giurisdizione e la competenza dell'Ecc.mo T.A.R. Toscana

Preliminarmente, ed al solo fine di sgombrare il campo da eventuali eccezioni avversarie, questa difesa ritiene di soffermarsi brevemente sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo e sulla competenza di Codesto Ecc.mo T.A.R..

Se, da un lato, risulta indubitabile la giurisdizione (è lo stesso provvedimento dirigenziale n. 2171/2020 a stabilire che, contro di esso, “può essere esperito ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione”), altrettanto certa pare la competenza del Tribunale Amministrativo della Regione nel cui ambito la graduatoria provinciale è destinata ad operare i suoi effetti (e cioè, nel caso di specie, del T.A.R. della Toscana, trattandosi della graduatoria relativa alla Provincia di Prato).

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, merita di essere citata la previsione contenuta nell'art. 13, I comma, del D.Lgs. n. 104/2010, ai sensi della quale “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.



E poiché, come si è ricordato, il provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, recante approvazione delle graduatorie, è destinato a produrre i suoi effetti con esclusivo riferimento alla Provincia di Prato, il T.A.R. inderogabilmente competente non potrà che essere l'Ecc.mo T.A.R. Toscana.

Del resto, è lo stesso tenore testuale dell'ordinanza n. 60/2020 (poi ripreso anche dal provvedimento impugnato) a confermare una tale ricostruzione, nella parte in cui chiarisce che, contro le graduatorie, "può essere esperito ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione", significando – con tutta evidenza – la possibilità che più T.A.R. possano essere competenti.

Si veda, a tale riguardo, quanto affermato dalla recentissima ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 9.10.2020, n. 10306, resa in una fattispecie del tutto identica (il ricorrente contestava l'illegittimità della posizione attribuita nella graduatoria provinciale, in ragione della mancata valutazione di alcuni titoli).

Ebbene, in detta occasione, l'(erroneamente) adito T.A.R. capitolino ha "rilevato che ai sensi dell'art. 13 c.p.a. il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede; (...) che nella vicenda in esame non viene contestato il bando bensì il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'ambito territoriale l'Aquila, nella parte in cui la ricorrente è collocata nella seconda fascia delle GPS alla posizione n. 25 con 36,50 punti per la classe di concorso B03 ed alla posizione n. 13 con 36,50 punti per la classe di concorso B012", dichiarando "il difetto di competenza territoriale del TAR del Lazio, in favore del TAR Abruzzo-Aquila, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto e proseguire ex art. 15 comma 4 del c.p.a.".

In senso analogo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 9.10.2020, ord.za n. 10277.



* * *

Ciò doverosamente premesso in tema di giurisdizione e competenza, può dunque procedersi alla disamina della illegittimità/nullità degli impugnati provvedimenti, nella parte in cui, con riferimento alla classe di concorso **B016** - *Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche*, attribuiscono all'Avv. Alessio Manetti un punteggio ed una classifica erronei.

Tenuto conto della giurisprudenza (restrittiva) in materia di ammissibilità dei ricorsi cumulativi, laddove, come nel caso di specie, i profili di doglianza siano parzialmente diversi, come pure diversi siano i controinteressati, verrà proposto un **separato ricorso** relativamente all'attribuzione dei punteggi nella classe di concorso A046.

Per evidenti ragioni di connessione e di economia processuale si chiede – sin da ora – la riunione e/o la trattazione congiunta dei due ricorsi proposti dall'Avv. Alessio Manetti.

* * *

DIRITTO

I) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

- **Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.**
- **Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. 124/1999.**
- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 8 e dell'Allegato A/4 dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione in data 10.7.2020, n. 60.**
- **Violazione e falsa applicazione del Decreto del M.I.U.R. in data 9.5.2017, n. 259.**
- **Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. n. 341/1990.**
- **Violazione e falsa applicazione del Decreto del M.I.U.R. in data 17.4.2003.**
- **Violazione e falsa applicazione del Decreto del M.I.U.R. in data 13.4.2006.**
- **Violazione e falsa applicazione della Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 10.12.2008, n. 1726.**
- **Violazione e falsa applicazione della Direttiva del M.I.U.R. prot. n. 170-21/03/2016.**
- **Violazione e falsa applicazione del Protocollo di intesa in data 21.3.2000.**
- **Violazione e falsa applicazione del Decreto del M.I.U.R. in data 15.7.2014.**



In relazione alla classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, l'Amministrazione resistente ha attribuito all'Avv. Alessio Manetti il punteggio di 17,50, collocandolo al 33° posto della graduatoria. Come si è avuto modo di anticipare nel corso della trattazione in fatto, il punteggio assegnato è erroneo, dal momento che non valuta adeguatamente i titoli di cui il ricorrente ha documentato il possesso.

I.1) Innanzitutto, non può esservi alcun dubbio circa il fatto che il possesso del **Diploma di Istituto tecnico superiore** Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze, conseguito in data 5.10.1998, con voto finale pari a 43/60, imponeva di attribuire un punteggio di **13,50 punti** (quale titolo di accesso alla specifica graduatoria B016, secondo quanto previsto dal D.M. in data 9.5.2017, n. 259).

Infatti, secondo quanto si ha modo di leggere nell'Allegato A/4, voce A.1, dell'ordinanza n. 60/2020, il “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente” dà diritto a 12 punti base, cui sommare “0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110”.

Il che comporta la necessità di rapportare “a base 110” tutti i voti espressi con base diversa, come ad esempio i voti di diploma in base 60 od in base 100).

I.1.a) Ebbene, nel caso di specie, sono certamente attribuibili i **12 punti di punteggio base**, vista la presenza del titolo di accesso.

I.1.b) Quanto al punteggio variabile, il calcolo è leggermente più complesso.

A tal proposito, come si è avuto modo di anticipare, occorre anzitutto rapportare il voto di diploma conseguito dall'Avv. Alessio Manetti (43/60) a base 110, secondo la seguente proporzione: $43:60=x:110$.

Si ottiene così un punteggio, “su base 110”, di 78,88, da arrotondare a 79, secondo la previsione contenuta nel III comma della voce A.1 (“Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50”).

Poiché il punteggio di 79 ottenuto è di 3 punti superiore al valore 76, preso a



riferimento dalla tabella ministeriale, occorre moltiplicare detto valore (3) per il coefficiente di 0,5 indicato in tabella, ottenendo così un totale di **1,5 punti a titolo di punteggio variabile**.

I.2) Altrettanto incontestabile è la necessità di attribuire il punteggio di **3 punti** (quale titolo accademico, professionale e culturale ulteriore al titolo di accesso) **alla Laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento**, la quale come si è visto, ai sensi del D.M. n. 259/2017, non costituisce titolo di accesso di cui al punto A.1.

In tale senso, è chiarissima la previsione contenuta nell'Allegato A/4, voce B.3, dell'ordinanza n. 60/2020.

I.3) Non si vede, poi, in che modo potrebbero non essere computati i due **Master Universitari di Primo livello** conseguiti, nell'ultimo biennio, dall'Avv. Alessio Manetti presso l'Università Giustino Fortunato, per un totale di **2 punti** complessivi, come previsto dall'Allegato A/4, voce B.15, dell'ordinanza n. 60/2020.

Ci si riferisce, in particolare, al master annuale di Primo livello in “Innovazione didattica, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento” (1.500 ore - 60 CFU), conseguito in data 28.6.2019, ed al master annuale di Primo livello in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” (1.500 ore - 60 CFU), conseguito in data 8.4.2020.

I.3.a) Si tratta, come emerge dall'attestazione rilasciata all'Avv. Alessio Manetti, di master estremamente impegnativi sul piano dell'impegno (ben 1.500 ore!), nati per ridurre la cd. “distanza digitale” esistente fra docenti e studenti.

Del resto, gli stessi sono espressamente inquadrati fra quei di “corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale” che, ai sensi dell'art. 6, comma II, lett. c), della L. n. 19.11.1990, n. 341, le “università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato”.

Il rilievo “oggettivo” dei master frequentati dall'Avv. Alessio Manetti è



dunque incontestabile.

I.3.b) *Parimenti incontestabile è la rilevanza “soggettiva” dei citati master in ragione del soggetto organizzatore, vale a dire l’Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento.*

Basti considerare che l’università in questione è una fra i principali atenei telematici italiani, risultando operativa dal 2006, anno in cui è stata istituita con Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 13.4.2006, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 17.4.2003.

A ciò si aggiunga che i corsi di studio organizzati dalla medesima Università risultano, da anni, regolarmente accreditati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, come da ultimo testimonia il decreto MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI . 0000497 . 15-06-2018.

Ad essere accreditato presso il Ministero è pure l’I.P.S.E.F. S.r.l. di Benevento (cfr. Elenco Enti accreditati e qualificati sulla base della Direttiva M.I.U.R. n. 170/2019 per gli anni 2019 – 2020, prodotto come doc. n. 23), e cioè il soggetto che materialmente coopera con l’Università per la gestione e l’organizzazione del corso.

I.4) *Infine, non vi sono dubbi sulla necessità di attribuire 2 punti per le quattro certificazioni in materia di competenze informatiche possedute, tenuto conto che l’Allegato A/4, voce B.17, dell’ordinanza n. 60/2020, attribuisce 0,5 punti per ogni certificazione.*

I.4.a) *Quanto al “Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le Nuove Tecnologie per l’Insegnamento X Edizione” (200 ore - 8 CFU), se ne rileva la sicura propedeuticità per la formazione del curriculum dell’Insegnante, vista la sua crescente importanza nella didattica moderna.*

La diffusione della “Lavagna interattiva multimediale” rappresenta, del resto, un obiettivo perseguito dal Ministero sin dal lontano 2008, quando fu avviato il “Piano di sostegno dell’innovazione digitale delle scuole”.

Come si ha modo di leggere nella nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 10.12.2008, n. 1726, “il primo passo di



tale piano è costituito dal progetto per la diffusione delle lavagne interattive multimediali (in seguito LIM) nelle scuole statali secondarie di I grado. Il progetto si prefigge di integrare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica in classe fornendo alle scuole un set di dotazioni tecnologiche composto da lavagna interattiva, proiettore integrato, personal computer, contenuti didattici digitali, e la formazione dei docenti che dovranno utilizzarle. Quest'ultima sarà curata dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica”.

E' dunque evidente che l'attestazione circa la specifica competenza del futuro docente in materia di LIM sia di particolare importanza e, pertanto, sicuramente meritevole del punteggio di 0,5 punti.

A ciò si aggiunga che il sopra ricordato accreditamento dell'Università Giustino Fortunato, sotto la cui egida il corso viene tenuto, ne garantisce la sicura computabilità ai fini dell'assegnazione di punteggio nelle GPS.

Non potendosi certo disconoscere la rilevanza della certificazione rilasciata dall'Università di Benevento, al più – ma non è questa la sede – si potrebbe discutere della scelta di attribuire ad un corso di ben 200 ore, da 8 CFU, solo 0,5 punti...

I.4.b) *Parimenti meritevoli degli 0,5 punti assegnati dalla voce B.17 sono la Certificazione “ECDL IT – SECURITY – Livello Specialized” conseguita presso AICA – Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico in data 27.11.2019 e la Certificazione “ICDL – Full Standard” (si ricorda che, dal Maggio 2019, la certificazione ICDL ha sostituito la “vecchia” ECDL) conseguita presso A.I.C.A. – ACCREDIA in data 5.3.2020.*

Infatti, come rilevato dal Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa “il sistema di certificazione di abilità fondamentali nell'uso degli strumenti informatici uniformi nei vari paesi dell'Unione Europea (...) denominato “Patente Europea del computer”, ECDL (European computer driving licence) è “uno degli standard di riferimento a livello internazionale che certifica la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare il PC e Internet” ed è riconosciuto da diverse istituzioni pubbliche (Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,



Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), in virtù di convenzioni con l'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, che rilascia le relative certificazioni in Italia” (Cons. Stato, Sez. V, 28.7.2014, n. 4006).

Si veda, pure, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 26.6.2019, n. 8315: “Giova ricordare che la "Patente Europea del Computer", (ECDL, European computer driving licence) è "uno degli standard di riferimento a livello internazionale che certifica la conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare il PC e Internet" ed è riconosciuto da diverse istituzioni pubbliche (Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), in virtù di convenzioni con l'Associazione I.C., che rilascia le relative certificazioni in Italia. La certificazione ECDL Core Full - oggi ECDL Full Standard - è un'attestazione del possesso, in capo a chi l'ha conseguito, delle competenze informatiche di base, attraverso il superamento di 7 esami, il cui contenuto è definito a livello internazionale nel Syllabus”.

Le certificazioni ECDL e ICDL intestate all'Avv. Alessio Manetti provengono, del resto, dall'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo automatico, e cioè dal soggetto che ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione il protocollo di intesa in data 22.3.2001, con il quale è stato istituito l'ECDL come “standard per la certificazione delle competenze informatiche”.

Si veda, sul punto, Tribunale Milano, Sez. lavoro, 15.1.2013: “In base al protocollo di intesa 22 marzo 2001 con l'Aica (l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico), il Miur e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane hanno adottato l'Ecdl come standard per la certificazione delle competenze informatiche nella scuola ed ha previsto che possa essere utilizzata come credito formativo negli esami di stato per il diploma di maturità. Anche l'Unione Europea, per promuovere lo sviluppo della c.d. società dell'Informazione tra i Paesi membri, rileva l'importanza della certificazione di competenze informatiche secondo standard internazionali riconosciuti, come appunto la Ecdl. La certificazione Ecdl in Italia è promossa dall'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo



Automatico (AICA), ed è esplicitamente richiamata dai programmi per l'e-government promossi dal Consiglio dei Ministri e dalla Funzione Pubblica, dalle Linee guida per lo Sviluppo della Società dell'Informazione adottate dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica e dalla disciplina per la maturazione dei crediti formativi nella Scuola e nell'Università.

Peraltro, la certificazione Ecdl ha carattere internazionale e si fonda su documenti e procedure concordate a livello comunitario e rappresenta un'attestazione di competenze informatiche spendibile come credito sia in ambito formativo che lavorativo.

3. Da ciò deriva che l'Ecdl deve poter essere testualmente equiparato ad un attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico”.

Analogamente, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 21.9.2020, n. 2257; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 29.10.2018, n. 6346 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 9.8.2012, n. 7329.

***I.4.c)** I punti previsti dalla voce B.17 (0,5) devono pure essere assegnati alla certificazione “Didattica con il Tablet” conseguita presso il Centro di Formazione e Innovazione Scuola di Ferrara in data 30.7.2020.*

Se, da un lato, è palese la natura “informatica” della certificazione in esame (la didattica con il tablet rappresenta una delle più importanti sfide per il futuro dell’insegnamento), altrettanto evidente è la credibilità del soggetto che la rilascia, dal momento che il Centro Formazione e Innovazione è ente accreditato e qualificato del Ministero dell’Istruzione (cfr. D.M. 15.7.2014).

In particolare, l’accreditamento del C.F.I. è avvenuto “a seguito del parere di ammissibilità espresso dal Comitato Tecnico Nazionale e degli esiti dei successivi interventi di analisi e di verifica del possesso dei requisiti richiesti”.

***I.5)** Alla luce di quanto si è evidenziato nelle pagine che precedono, emerge con forza l’erroneità delle valutazioni espresse dagli Organi periferici del Ministero dell’Istruzione, i quali hanno indebitamente sottovalutato il punteggio da attribuire all’Avv. Alessio Manetti, in ragione dei titoli dallo stesso vantati e documentati.*

E ciò pur a fronte delle chiarissime indicazioni contenute nell’ordinanza



ministeriale n. 60/2020, la quale – all’art. 3, comma III – prevede che, “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”.

Nel caso di specie, invece che limitarsi ad attribuire un punteggio ai titoli dichiarati e posseduti (come prescritto dall’ordinanza n. 60/2020), gli Uffici periferici del Ministero sembrano aver compiuto una “selezione”, attribuendo punteggio ad alcuni e non ad altri.

Una tale condotta è, però, palesemente illegittima e non potrà che condurre all’annullamento degli atti impugnati.

Si veda, sul punto, e con riferimento ad una fattispecie simile (la ricorrente lamentava “l’erronea valutazione dei titoli vantati e la erronea applicazione dei criteri sanciti dal D.M. ... per la valutazione dei titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio ai fini della procedura concorsuale” per il reclutamento del personale docente, relativo alla classe di concorso A046), la recentissima sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 2886/2020, la quale ha accolto il ricorso “sotto il denunciato profilo del difetto di istruttoria, non avendo l’Amministrazione scolastica, nel compimento degli atti della procedura concorsuale, in vista dell’adozione della graduatoria di merito, considerato compiutamente gli elementi indicati dall’istante come valutabili a proprio beneficio” e non avendo tenuto conto “dei titoli vantati dalla ricorrente e dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 6.7.2020, n. 2886).

II) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

- **Violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.**
- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 10-bis della L. n. 241/1990.**



Pur ritenendo decisivo quanto sin qui rilevato, il procedimento che ha condotto alla pubblicazione della graduatoria impugnata risulta viziato sotto un ulteriore profilo.

Infatti, come si è avuto modo di evidenziare nel corso della trattazione in fatto, l'Avv. Alessio Manetti ha appreso solo all'atto della pubblicazione della graduatoria (e cioè "a giochi fatti"!) del mancato riconoscimento di alcuni titoli posseduti, senza alcuna possibilità di poter controdedurre in merito o di far rilevare l'errore compiuto dagli Uffici.

Una simile conduzione del procedimento di valutazione dei titoli dei concorrenti appare, tuttavia, in netto contrasto con le norme che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo.

In particolare, risultano violati i principii ricavabili dagli artt. 7, 10 e 10-bis della L. n. 241/1990, i quali, nelle ipotesi in cui l'Amministrazione verifichi la sussistenza di eventuali problematiche connesse ad un titolo dichiarato, impongono alla P.A. di adeguatamente informare l'interessato, affinché questo possa rendere gli opportuni chiarimenti.

E ciò anche in una logica deflattiva del contenzioso.

Invece, nel caso di specie, gli Uffici del Ministero hanno agito "nell'ombra", senza informare in alcun modo l'Avv. Alessio Manetti e senza dargli la possibilità di partecipare al procedimento, spiegando le proprie ragioni.

Ma vi è di più.

L'Amministrazione non solo non ha coinvolto il ricorrente nella fase precedente l'approvazione delle graduatorie, ma si è pure guardata bene dal coinvolgerlo anche nella fase successiva, quando quest'ultimo ha cercato – in tutti modi – di rappresentare agli Uffici l'errore di valutazione compiuto.

Ma, ancora una volta, la risposta è stata... il silenzio, ad ennesima conferma di una condotta ben lontana dalle chiare indicazioni, e soprattutto dai principii, rinvenibili nella L. n. 241/1990.

Di qui la palese illegittimità degli atti impugnati.

** * **

Istanza cautelare

Le censure svolte evidenziano l'illegittimità degli atti impugnati: di qui il fu-



mus boni juris.

Quanto al periculum in mora, esso è invero manifesto e gravissimo.

Si consideri, a tale proposito, che le graduatorie sono attualmente in via di scorrimento e, da quanto il ricorrente ha avuto modo di apprendere informalmente, è prossima la chiamata dei soggetti collocati nella posizione (25°) che lo stesso avrebbe diritto ad occupare.

Una volta che dette cattedre venissero assegnate, sarebbe invero problematico andare a “scalzare” dal ruolo un insegnante che ha già svolto lezioni e che, magari, ha già instaurato con gli alunni un rapporto proficuo.

A ciò si aggiunga che, laddove una sentenza di merito fosse adottata in tempi anche rapidi (ad esempio nella Primavera del 2020), essa finirebbe per intervenire:

- quando le assegnazioni delle supplenze sono state tutte effettuate (è, infatti, estremamente raro che si liberino supplenze nella parte finale dell'anno scolastico);

- quel che più conta, ad anno scolastico pressoché terminato.

Dunque, nel caso in cui venisse negata l'invocata misura cautelare, il ricorrente, anche se vittorioso, non potrebbe conseguire quel bene della vita (la possibilità di insegnare nel corrente anno scolastico e maturare, così, ulteriore punteggio anche in vista di graduatorie future) per tutelare il quale egli si vede costretto ad adire l'Ecc.mo Tribunale.

A tal proposito, sia consentito citare l'ordinanza del T.A.R Campania, Napoli, Sez. III, 25.10.2019, n. 1744, la quale, nella fattispecie poi definita dalla citata sentenza definitiva n. 2886/2020, ha accolto la domanda cautelare formulata nel ricorso, “CONSIDERATO che la ricorrente contesta il punteggio che le è stato attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado – classe di concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche; RITENUTA – all'esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare – l'opportunità che l'Amministrazione Scolastica riesamini la fattispecie, procedendo nuovamente alla valutazione dei titoli presentati dall'istante, dando conto espressamente degli esiti di detta rivalutazione, in



ragione del grave nocumento cui la parte ricorrente assume di essere esposta, in relazione alla corretta collocazione nella graduatoria finale e all'assegnazione della cattedra; RITENUTO che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, disponendo, se del caso, l'inserimento di parte ricorrente in graduatoria nella posizione così ottenuta".

** * **

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione

A) *Il presente ricorso è finalizzato a far accertare, previo annullamento degli atti impugnati, il diritto dell'Avv. Alessio Manetti a vedersi assegnato il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione (quantomeno) all'25° posto della graduatoria in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche).*

Il richiesto scorrimento "in avanti" dell'Avv. Alessio Manetti determinerà, inevitabilmente, la retrocessione di coloro che - ad oggi - vantano un miglior punteggio e, correlativamente, una migliore posizione nella graduatoria.

Ad almeno uno di essi l'Avv. Alessio Manetti notificherà il presente ricorso in ossequio al disposto dell'art. 41, comma II, del D.Lgs. n. 104/2010, secondo cui "qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso".

B) *Questa difesa è tuttavia a conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale che, in caso di impugnazione di graduatorie concorsuali, ritiene necessaria la notifica a tutti i soggetti destinati, in caso di accoglimento del gravame, ad essere sopravanzati dal ricorrente, come pure dell'orientamento che richiede la notifica a tutti i soggetti collocati in posizione più vantaggiosa.*

Quanto ai candidati che verrebbero scavalcati, l'esatto numero non è - allo stato - certo, atteso che, dalla data della pubblicazione (1.9.2020) ad oggi,



potrebbero essere intervenute correzioni e/o modifiche della graduatoria, di cui il ricorrente non è conoscenza.

In ogni caso, si parla di almeno di 8 soggetti (e cioè quelli classificati dall'25° al 32° posto), il cui recapito è di difficile reperibilità, tenuto conto anche della mancata indicazione dei Codici fiscali e degli indirizzi nella graduatoria pubblicata; il che renderebbe “particolarmente difficile” oltre che dispendiosa la notifica.

Invero impossibile sarebbe, poi, la notifica a tutti coloro (ben 32 candidati!) che precedono in graduatoria l'odierno ricorrente.

C) Per questo motivo, se ed in quanto l'Ecc.mo T.A.R. - nell'ottica di garantire la pienezza del contraddittorio - ritenesse necessaria la notifica del presente ricorso a tutti i soggetti destinati ad essere scavalcati dall'Avv. Alessio Manetti, od addirittura a tutti i soggetti che lo precedono in graduatoria (e non solo ad uno dei controinteressati), si formula istanza affinché sia sin da ora autorizzata la notifica per pubblici proclami del presente ricorso, da attuarsi mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

A tal proposito, giova infatti ricordare che:

- l'art. 41, comma IV, del D.Lgs. n. 104/2010, prevede che “Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

- da tempo, la giurisprudenza dei T.A.R. è orientata nel senso di ritenere la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione una modalità in grado di garantire al meglio le esigenze di conoscenza dei terzi, pur tuttavia senza penalizzare oltremodo il ricorrente (vista l'estrema onerosità e la lentezza della “tradizionale” pubblicazione in G.U.).

A tal proposito, si veda quanto recentemente disposto dall'Ecc.mo T.A.R. Toscana: “Rilevato che raggiungere un tale numero di potenziali controinteressati rende irragionevolmente gravoso, per i ricorrenti, la tutela



delle proprie ragioni”; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza, autorizzando la parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un sunto del ricorso, nel quale siano adeguatamente evidenziate le cesure svolte, sul sito internet di ESTAR entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito in giudizio della prova dell’avvenuta pubblicazione entro i successivi dieci giorni” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 21.8.2020, decreto presidenziale n. 407/2020).

Cfr. anche T.A.R. Toscana, Sez. I, 17.6.2020, decreto presidenziale n. 324/2020.

Si veda, poi, con specifico riferimento all’impugnativa di graduatorie provinciali nell’ambito scolastico (personale ATA), la recentissima T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 1.10.2020, ord.za n. 611, la quale ha ribadito che “ai sensi dell’art. 49, comma 3 c.p.a., ... la notificazione per pubblici proclami” possa avvenire “attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione”.

Si veda, pure, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 24.9.2020, n. 9751: “può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le modalità stabilite nell’ordinanza n. 836/2019”.

L’ordinanza n. 836/2019 citata dal T.A.R. capitolino è particolarmente rilevante, in quanto descrive con precisione i presupposti per la notifica mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione (si trattava, anche in quel caso, di graduatorie di concorso nel settore della Pubblica Istruzione). Pertanto, se ne riporta un significativo estratto: “Visto l’elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:



1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti ...
Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito”.

Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 8.10.2020, ord.za n. 10254.

Del resto, che la notifica per pubblici proclami di ricorsi avverso il Ministero dell'Istruzione rappresenti, ormai, una modalità tipica è testimoniato anche dall'avvenuta creazione, sul sito del Ministero, di un'apposita sezione dedicata (“<https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>”), costantemente aggiornata.

* * *

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:



I) in via istruttoria, se ed in quanto ritenuto necessario per garantire la completezza del contraddittorio, autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso, da attuarsi mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione (<https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>);

II) in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, nella parte in cui, con riferimento alla classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, assegnano all'Avv. Alessio Manetti il punteggio di 17,50 (in luogo dei 20,50 punti dovuti) con collocazione del ricorrente al 33° posto, al fine della immediata assegnazione al ricorrente del corretto punteggio e della corretta posizione nella graduatoria;

III) nel merito:

III.a) annullare e/o dichiarare la nullità, previa sospensione,

- delle “Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”, di cui al provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, nella parte in cui:

- [pag. 130, 29° riga] con riferimento alla **classe di concorso B016** - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, assegna all'Avv. Alessio Manetti il punteggio di **17,50** (in luogo dei 20,50 punti dovuti), con collocazione del ricorrente al 33° posto, in luogo del 25° posto dovuto;

- del provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, recante declaratoria di pubblicazione delle “Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale



educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”;

III.b) *accertare il diritto dell’Avv. Alessio Manetti a vedersi assegnato il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno al 25° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 32° posto], in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche);*

III.c) *condannare le Amministrazioni resistenti ad attribuire all’Avv. Alessio Manetti il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno al 25° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 32° posto], in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche).*

** * **

*Con riserva di proporre motivi aggiunti e domanda di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, compresa la rifusione del contributo unificato versato.*

** * **

Ai fini dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il contributo unificato dovuto per il presente ricorso è di € 325,00.

** * **

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22.12.2016, ed in particolare degli artt. 3 e 8, si dichiara che il presente atto, escluse epigrafe, indice, epigrafe dei motivi di diritto e conclusioni, è inferiore a 70.000 caratteri.

** * **

Si depositeranno i seguenti documenti (al fine di facilitare la consultazione degli stessi, visto il loro numero, si è proceduto a distinguerli in vari gruppi, con tanto di titolazione, in ragione del loro contenuto).

** * **



I titoli accademici dell'Avv. Alessio Manetti e le GPS 2017 - 2020

- 1) Diploma dell'Istituto Tecnico Superiore Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze in data 5.10.1998, con votazione 43/60;
- 2) Diploma di Laurea in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Firenze, in data 9.10.2007 con votazione 100/110;
- 3) Estratto dall'Albo degli Avvocati di Prato;
- 4) Domanda di iscrizione, per le supplenze, nelle graduatorie di Istituto per il Personale Docente ed Educativo in data 21.7.2017, relativamente al settore A046 – Scienze Giuridico - Economiche, per il triennio 2017 - 2020 (prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS_MODELLOB.1946032.21-07-2017);
- 5) Graduatoria per le supplenze della Provincia di Prato per il triennio 2017 – 2020;
- 6) CFU conseguiti nel primo semestre 2018;

* * *

I Master di Primo Livello e l'accreditamento dell'Università "Giustino Fortunato", presso la quale sono stati conseguiti

- 7) Brochure relativa al master annuale di Primo livello in "Innovazione didattica, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento" (A.A. 2018 – 2019, presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento);
- 8) Attestazione relativa al master annuale di Primo livello in "Innovazione didattica, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento" (1500 ore - 60 CFU) conseguito, in data 28.6.2019, presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento;
- 9) Brochure relativa al master annuale di Primo livello in "Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)", presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento;
- 10) Attestazione relativa al master annuale di Primo livello in "Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e



*l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)”
(1500 ore - 60 CFU), conseguito in data 8.4.2020 presso l’Università
Giustino Fortunato di Benevento;*

- 11) Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in
data 17.4.2003, recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi
di studio a distanza delle università statali e non statali e delle
istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici;*
- 12) Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in
data 13.4.2006 recante “Istituzione dell’Università telematica non
statale “Giustino Fortunato”” in data 13.4.2006;*
- 13) Nuovo statuto dell’Università Giustino Fortunato di Benevento
pubblicato sulla G.U. del 26.11.2018;*
- 14) Decreti ministeriali di accreditamento dei Corsi di studio e Sedi
dell’Università Giustino Fortunato, riferiti agli Anni Accademici 2013
– 2019;*

* * *

**Le certificazioni informatiche conseguite, la loro rilevanza e
l’accreditamento degli Enti presso i quali sono state conseguite**

- 15) Attestazione relativa al “Corso annuale di Perfezionamento e di
Aggiornamento Professionale in “La Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM) e le Nuove Tecnologie per l’Insegnamento X
Edizione” (200 ore - 8 CFU), presso l’Università Giustino Fortunato
di Benevento;*
- 16) Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in
data 10.12.2008, n. 1726;*
- 17) Certificazione “ECDL IT – SECURITY – Livello Specialized”,
conseguita presso AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il
Calcolo Automatico in data 27.11.2019;*
- 18) Certificazione “ICDL – Full Standard”, conseguita presso AICA –
ACCREDIA in data 5.3.2020;*
- 19) Protocollo di intesa 22.3.2001;*
- 20) Certificazione relativa al corso “Didattica con il Tablet” conseguito*



presso il Centro di Formazione e Innovazione Scuola di Ferrara in data 30.7.2020;

- 21) Nota in data 28.7.2014, di comunicazione del Decreto del M.I.U.R. in data 15.7.2014, relativo all'accreditamento del Consorzio Ferrara Innovazione s.c. a r.l.;*
- 22) Direttiva del M.I.U.R. prot. n. 170-21/03/2016, avente ad oggetto "Accreditamento Enti di Formazione";*
- 23) Elenco degli Enti accreditati e qualificati ex Direttiva M.I.U.R. n. 170/2019 per gli anni 2019 – 2020 (pubblicato su miur.gov.it);*
- 24) Decreto del M.I.U.R. in data 9.5.2017, n. 259, con allegati;*
- 25) Ricevute bonifici bancari attestanti (parte delle) spese sostenute per la partecipazione a master ed il conseguimento di certificazioni;*

** * **

Il procedimento relativo alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2020 – 2022

- 26) Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10.7.2020, n. 60, con allegati (nota m_pi.AOOUFGABMI.REGISTRO DECRETI.R.0000060 del 10.07.2020);*
- 27) Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10.7.2020, n. 60, in versione sottoscritta digitalmente e senza allegati;*
- 28) Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.7.2020;*
- 29) Istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali di istituto per gli anni scolastici AA.SS. 2020/21 e 2021/22 (prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2108199.05-08-2020);*
- 30) Provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, recante pubblicazione delle "Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022" [**provvedimento impugnato**];*



31) Reclamo/istanza di annullamento in autotutela, inviato a mezzo PEC dall'Avv. Alessio Manetti in data 3.9.2020;

32) Ricevuta consegna relativa al reclamo/istanza di annullamento in autotutela;

33) Istanza di accesso agli atti in data 12.10.2020;

34) Ricevuta di consegna relativa all'istanza di accesso inviata a mezzo PEC in data 12.10.2020;

* * *

Sulla giurisdizione e sulla competenza

35) Ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 9.10.2020, n. 10306.

* * *

Con osservanza.

Firenze, 19 Ottobre 2020

(Avv. Jacopo Michi) (doc. A)";

* * * * *

9) detto ricorso veniva notificato sia a mezzo pec in data 20 ottobre 2020 che a mezzo posta in data 21 ottobre 2020;

10) inoltre, il T.A.R. autorizzava la notifica per pubblici proclami richiesta dal ricorrente; notifica che veniva regolarmente effettuata;

11) una volta depositato in cancelleria il T.A.R. fissava udienza in camera di consiglio per il 18 novembre 2020 per la discussione della domanda cautelare contenuta nel ricorso;

12) in data 13 novembre 2020 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, sede di Prato, chiedendo il rigetto della domanda (doc. B); senza svolgere alcuna argomentazione;

13) all'esito della Camera di Consiglio del 18 novembre 2020 il TAR Toscana adottava la seguente ordinanza istruttoria n. 1470/2020: “*Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti: -una relazione in ordine al punteggio attribuito al ricorrente con riferimento alla graduatoria in discorso, accompagnata dalla relativa tabella di valutazione dei titoli; -gli atti di rettifica della graduatoria eventualmente adottati a seguito del reclamo presentato dal*



ricorrente; -l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del sunto del ricorso, ordinata dal T.A.R. e richiesta dal ricorrente in data 4 novembre 2020. Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro quindici (15) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; Ritenuto di dover fissare camera di consiglio per la definitiva decisione dell'istanza cautelare alla data del 16 dicembre 2020" (doc. C).

14) in relazione a detta ordinanza il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, sede di Prato, in data 24 novembre 2020, **inviava la relazione richiesta dall'Organo giudicante nella quale riconosceva il possesso, da parte dell'Avv. Manetti, dei titoli dichiarati, nonché la loro rilevanza ai fini della attribuzione del punteggio.** Pur tuttavia, riteneva che i punti richiesti non potessero essere riconosciuti in ragione di un presunto errore formale nella compilazione della domanda di inserimento in graduatoria (doc. D ed E);

15) esaminato il materiale prodotto, la difesa dell'odierno ricorrente in data 11 dicembre 2020 depositava memoria unica con la quale:

- da un lato evidenziava come anche l'Amministrazione concordasse con le tesi svolte dal ricorrente in relazione al possesso dei titoli dichiarati ed alla loro rilevanza ai fini della attribuzione del punteggio;
- evidenziava l'erroneità della tesi *ex adverso* esposta in merito al presunto errore nella compilazione della domanda.

Di seguito si riporta il contenuto di detta memoria.

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA TOSCANA**

Sez. I

R.G. n. 999/2020 e 1000/2020

Camera di Consiglio del 16.12.2020

* * *

Memoria unica

per l'Avv. **Alessio Manetti**

(Avv. Jacopo Michi)



contro

- il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato,
- il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
- il Ministero dell'Istruzione,
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

(Avvocatura Distrettuale dello Stato)

* * *

Integralmente richiamate le ampie argomentazioni, in fatto ed in diritto, contenute negli atti introduttivi dei relativi giudizi, questa difesa ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni alla luce della documentazione depositata dall'Amministrazione in data 25.11.2020, in esecuzione dell'adempimento istruttorio ordinato dall'Ecc.mo T.A.R..

* * *

I) *In primo luogo, questa difesa non può non stigmatizzare la condotta dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato, il quale ha fornito la documentazione richiesta dall'Avv. Alessio Manetti con l'istanza di accesso in data 12.10.2020, rimasta inesitata, solo a seguito della sollecitazione dell'Ecc.mo T.A.R.*

II) *Ciò premesso, dalla lettura delle relazioni della Dott.ssa Susanna Pizzuti, emerge un dato particolarmente rilevante e cioè che l'Ufficio Scolastico di Prato condivide in pieno la ricostruzione normativa in materia di attribuzione dei punteggi contenuta nei due ricorsi promossi dall'Avv. Manetti.*

In altre parole l'Amministrazione riconosce che l'Avv. Manetti possieda tutti i titoli indicati nella domanda presentata in data 5.8.2020 e che agli stessi debba, in astratto, essere attribuito il punteggio indicato sia in sede di reclamo che di ricorso.

III) *Alla luce di tale premessa, ci si aspettava che, nel caso di specie, l'Amministrazione riconoscesse l'esistenza di un errore nella attribuzione dei punteggi, provvedendo così ad una revisione delle graduatorie nel senso*



richiesto dal ricorrente.

IV) Incredibilmente, però, l'Amministrazione ha mostrato di voler “tenere il punto”, non ammettendo il proprio errore, bensì cercando di scaricare sull'Avv. Manetti la responsabilità per la mancata valutazione di alcuni titoli, ricorrendo ad un argomento (quello del presunto errore nella presentazione della domanda) che non trova riscontro alcuno nella documentazione agli atti.

Infatti, controparte sostiene che:

- con riferimento alla classe A046, al ricorrente non sarebbero stati attribuiti i “4 punti relativi alle certificazioni informatiche e ai master”, visto che tali titoli sarebbero stati dichiarati nella sola classe B016;

- con riferimento alla classe B016, al ricorrente non sarebbero stati attribuiti i “3 punti relativi alla laurea in Giurisprudenza”, la quale sarebbe stata computata esclusivamente “nell'altra graduatoria A016” (rectius A046) in cui detto titolo rappresenta un requisito “di accesso”.

Ridotta ai minimi termini, la tesi degli Uffici è che il ricorrente, nel compilare il modulo, avrebbe ommesso di inserire alcuni titoli nella parte della domanda relativa alla graduatoria A046 (certificazioni informatiche e master) e lo stesso avrebbe fatto nella parte della domanda relativa alla graduatoria B016 (laurea in giurisprudenza).

I relativi titoli, dunque, seppur posseduti (e tale circostanza è ammessa anche da controparte!), non avrebbero potuto esser conteggiati per una classe differente rispetto a quella per cui sono stati dichiarati.

Ebbene, a leggere la sola relazione del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, la tesi degli Uffici potrebbe persino risultare convincente: infatti, ove davvero fosse stato necessario (od anche solo possibile) inserire i titoli in questione per ogni classe di concorso, il mancato inserimento per ciascuna classe sarebbe stato certamente imputabile al ricorrente.

Ma così non è, dal momento che la tesi ex adverso sostenuta risulta clamorosamente smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso Ente.

E per meglio comprendere ciò, nei paragrafi che seguono si descriverà nel



dettaglio la procedura di compilazione del modulo della domanda, prendendo a riferimento proprio la domanda compilata dall'Avv. Manetti e prodotta in giudizio - da ultimo - dall'Amministrazione resistente, in ottemperanza a quanto richiesto dalle Ordinanze Collegiali Istruttorie dell'Ecc.mo T.A.R..

Al fine di garantire al Collegio un più immediato esame della documentazione, nel corpo del testo saranno inseriti alcuni frame della domanda (domanda che – si ripete a scanso di equivoci – risulta già presente fra i documenti di causa).

IV.1) Preliminarmente, occorre ricordare che:

- al richiedente l'iscrizione nelle G.P.S. era precluso l'inserimento di più di una domanda;

- la domanda doveva essere compilata necessariamente tramite il “modulo” preimpostato dal sistema.

Dunque, l'istante che - come l'Avv. Manetti - era intenzionato a partecipare per più di una classe di concorso era “costretto” a compilare un'**unica domanda, servendosi dell'apposito modulo**, indicando nella sua parte iniziale i propri “dati anagrafici” e quelli “di recapito”.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI	PRATO
---	-------

II/La sottoscritto/a

DATI ANAGRAFICI	
COGNOME	Manetti
NOME	Alessio
DATA DI NASCITA	19/11/1979
PROVINCIA DI NASCITA	FI
COMUNE DI NASCITA	FIRENZE
SESSO	M
CODICE FISCALE	MNTLSS79S19D6120

DATI DI RECAPITO	
INDIRIZZO	Via di Cammori, 95/2
PROVINCIA	FIRENZE
COMUNE	FIRENZE
CAP	50145
TELEFONO	055318882
CELLULARE	3281134114
POSTA ELETTRONICA	alessio.manetti@icloud.com
PEC	

Figura 1 - Frontespizio domanda (pag. 1)



IV.2) Subito dopo aver compilato la parte di interesse generale, all'istante era richiesto di indicare per quale "Ordine/Classe di concorso" egli intendeva partecipare.

Se l'interesse era quello di partecipare ad una sola classe di concorso il modulo proseguiva con la sezione "A", in cui doveva essere indicato il titolo di accesso alla graduatoria ed il relativo punteggio.

Se invece, come nel caso di specie, vi era interesse a partecipare a più di una

Numero protocollo:
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.12108199.05-08-2020.
Sceita graduatorie di interesse,fascia e titoli di accesso

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA	
Lingua graduatoria	ITALIANA
Ordine/Classe di concorso	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo Accesso	Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente: Lauree del vecchio ordinamento, magistrali e specialistiche, Diploma accademico di II livello, Diploma di vecchio ordinamento, Diplomi di scuola secondaria di secondo grado
votazione originale	100
votazione base	110
votazione rapportata	100
votazione rapportata base	110
data conseguimento	09/10/2007
Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo	Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze
categoria appartenenza	Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso

Figura 2 - Sezione A.1 - Titoli Accesso Classe A046 (pag. 2)
classe di concorso, dopo aver compilato la prima parte della sezione, rubricata "A.1" (riferita alla prima classe di interesse), il modulo provvedeva - in modo automatico e non modificabile dall'utente - ad "aprire" una ulteriore sezione "A.1" per l'inserimento dei titoli di accesso relativi alla seconda classe prescelta; ed analogamente per ogni ulteriore classe di concorso.

Così, scegliendo due classi di concorso, si aprivano due sezioni "A.1", scegliendone tre, se ne aprivano tre, e così via.



Del resto, visto che ogni classe di concorso richiedeva titoli di accesso diversi dalle altre, la scelta di differenziare le parti del modulo relative ad ogni classe rispondeva a comprensibili esigenze di chiarezza.

IV.3) Dopo aver terminato la compilazione della Sezione “A” (ovvero delle

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA	
Lingua graduatoria	ITALIANA
Ordine/Classe di concorso	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo Accesso	Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente - Diplomi di scuola secondaria di secondo grado
votazione originale	43
votazione base	60
votazione rapportata	79
votazione rapportata base	110
data conseguimento	05/10/1998
Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo	Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore - Conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze
categoria appartenenza	Possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/17

Figura 3 - Sezione A.1 - Titoli Accesso Classe B016
(pag. 3)

Sezioni “A.1”, nel caso di partecipazione a più classi di concorso), l’istante era chiamato a compilare il “Punto B” (rectius la Sezione “B”), dedicata ai “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso”, vale a dire ai titoli in grado di attribuire il punteggio per l’inserimento nella graduatoria.

Per facilitare la comprensione di come risultava strutturata la Sezione “B” della domanda, nelle immagini che seguono sono riportati i frame della istanza presentata dall’Avv. Manetti, in cui sono elencati alcuni dei titoli in grado di attribuire i punteggi.

*Si noti bene che **la Sezione “B”, a differenza di quanto previsto nella Sezione “A”, relativa ai titoli di accesso, non prevedeva alcuna distinzione in sottosezioni con riferimento alle diverse classi di concorso.***



Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di Istituto Tecnico Superiore	
Titolo di studio	Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
Data di conseguimento	05/10/1998
Istituzione	Istituto Tecnico Superiore Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni informatiche	
Titolo di certificazione	Certificazione del Corso Annuale di perfezionamento e di Aggiornamento "La lavagna multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l'insegnamento"
Data di conseguimento	15/04/2020
Istituzione	Università degli Studi Giustino Fortunato - Benevento

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di cui al punto A.1	
Tipo titolo di studio	Laurea Vecchio ordinamento
Titolo di studio	LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Data di conseguimento	09/10/2007
Istituzione	Università degli Studi di Firenze

Figura 4, 5, 6 - Estratto della Sezione B della domanda (comune alle classi A046 e B016)
*Ebbene, come si è già anticipato, a differenza di quanto previsto per la Sezione A.1 (in cui, come si è visto, a fonte di più classi di concorso, si aprivano più form, ciascuno dedicato ad una classe), **la Sezione "B" risultava unica, quale che fosse il numero di classi di concorso cui il concorrente***



intendeva partecipare.

In altre parole, e non certo per “colpa” del concorrente, la sezione “B” del modulo risultava strutturata come un unico “calderone”, nel quale inserire tutti i “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso”, in grado di attribuire un punteggio per le classi di concorso alle quali l’istante desiderava accedere.

Dunque, il candidato (come l’Avv. Manetti) che intendeva partecipare a più classi di concorso, si vedeva costretto ad inserire all’interno della Sezione “B” tutti i titoli ulteriori riferiti alle classi per cui partecipava, senza possibilità di chiarire a quale specifica classe gli stessi si riferivano e, in caso di titoli astrattamente valutabili in più categorie (come, nel caso di specie, i master universitari), senza alcuna possibilità di inserire due volte il medesimo titolo (infatti, il modulo non consentiva tale opzione¹).

Il compito di verificare la valutabilità dei titoli dichiarati nelle classi di concorso indicate nella sezione “A” - tenuto conto dell’impossibilità di uscire dai binari del modulo - spettava dunque all’Amministrazione, in sede di validazione dei punteggi.

IV.4) Dopo aver previsto una parte comune a tutte le classi (quella, appunto, riferita alla Sezione “B”), nella parte relativa alle “Sedi graduatorie di istituto”, il modulo tornava nuovamente a “biforcarsi”, prevedendo - appunto - la possibilità di scegliere le sedi con riferimento alle singole classi.

Cosa che l’Avv. Manetti ha puntualmente fatto, effettuando dapprima la scelta per la Graduatoria “Scienze Giuridico - Economiche”, con a capofila l’Istituto “A. Gramsci – J.M. Keynes” (cfr. pagg. 13 - 15) e poi per la Graduatoria “Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche”, sempre con a capofila

“l’Istituto “A.

Gramsci — SEDI GRADUATORIE DI ISTITUTO
J.M. Keynes”

(cfr. pagg. 16 - 17).

¹ Trattasi della ste
PAT, nei quali non
il medesimo docu

Numero protocollo:
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.12108199.05-08-2020.

Graduatorie	
Graduatoria	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
Lingua	ITALIANA
Ordine scuola	Secondaria di II grado
Numero sedi	10

Sede	
Codice scuola	POIS00200L
Descrizione scuola	A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
Comune	PRATO
Cap	59100
Indirizzo	VIA DI REGGIANA, 106



V)

Figura 7 - Scelta graduatorie di Istituto per la classe A046 (estratto)

SEDI GRADUATORIE DI ISTITUTO

Graduatorie	
Graduatoria	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
Lingua	ITALIANA
Ordine scuola	Secondaria di II grado
Numero sedi	5

Sede	
Codice scuola	POIS00200L
Descrizione scuola	A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
Comune	PRATO
Cap	59100
Indirizzo	VIA DI REGGIANA, 106

Ebbene, se, dopo aver esaminato con attenzione la domanda inoltrata

Figura 7 - Scelta graduatorie di Istituto per la classe B016 (estratto)

dall'Avv. Manetti (facendo ricorso al modulo - non modificabile né editabile - imposto dall'Amministrazione), si rilegge il contenuto della relazione a firma della Dott.ssa Susanna Pizzuti, è agevole rilevare come le affermazioni ivi contenute risultino del tutto destituite di fondamento, in quanto basate su presupposti erronei.

V.1) Infatti, non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui l'Avv. Manetti avrebbe dichiarato il possesso delle “certificazioni informatiche e [de]i master” con esclusivo riferimento alla classe B016 e non alla classe A046: infatti, il ricorrente ha inserito detti titoli nella Sezione “B”, comune sia alla classe A046 che alla classe B016.

Dunque l'Amministrazione, a fronte di una siffatta dichiarazione (imposta dal modulo dalla stessa predisposto...), avrebbe dovuto necessariamente calcolare i punteggi relativi a tali titoli con riferimento ad entrambe le categorie e non con riferimento ad una sola di esse.

Peraltro, neppure si comprende con quali criteri gli Uffici abbiano attribuito i punteggi previsti per i master e le certificazioni informatiche alla sola classe B016 e non, piuttosto, alla classe A046, visto che il form della domanda non conteneva alcun elemento utile ad effettuare una simile ripartizione di titoli e



punteggi.

V.2) Neppure corrisponde al vero l'affermazione secondo cui il ricorrente non avrebbe “caricato” “la Laurea in giurisprudenza... nella graduatoria B016”, risultando la stessa inserita solo “nell'altra graduatoria A016 nella quale risulta “titolo di accesso”” (cfr. pag. 3 della Relazione a firma della Dott.sa Pizzuti).

Infatti, per smentire in modo inequivocabile quanto dichiarato dalla Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Prato è sufficiente l'esame di pag. 11 della domanda, laddove nella “Sezione B”, la “Laurea in giurisprudenza” è inserita sotto la voce “Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso di cui al punto A.1. per ciascun titolo”.

Ebbene, poiché la laurea in giurisprudenza costituisce il titolo di accesso per la categoria A046 (cfr. Sezione “A.1”), è evidente che la sua menzione nella Sezione “B” (titoli ulteriori) implichi la volontà che essa sia calcolata non solo come titolo di accesso nella classe A046, ma anche come titolo ulteriore nella classe B016, in cui la stessa non rappresenta titolo di accesso, bensì di punteggio.

Ogni contraria interpretazione risulterebbe invero illogica e contraddittoria, oltre che del tutto sganciata dalle risultanze documentali.

VI) *Nel vano tentativo di giustificare il proprio operato (e forse conscia degli errori compiuti) l'Amministrazione richiama più volte la circostanza che l'analisi dei titoli sarebbe stata effettuata alla luce di quanto suggerito dal “sistema” informatico, il quale avrebbe “automaticamente riconosciuto” i punteggi da assegnare; punteggi che, in un secondo momento, sarebbero stati “validati” per intero.*

Questa difesa è ben conscia di come i sistemi informatici stiano rapidamente modificando il modo di lavorare ed il ruolo dei funzionari della P.A. (nonché dei professionisti e dei Giudici stessi), come pure delle problematiche connesse alla sempre maggior importanza di tali sistemi.

Infatti, si è consapevoli che, a fronte di una indubbia utilità, i sistemi



informatici - ove non adeguatamente impostati - possono anche creare dei problemi, anziché risolverli, fornendo indicazioni in grado di indurre in errore i singoli funzionari.

E ciò è probabilmente quanto accaduto nel caso di specie, laddove - secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione - la valutazione (errata) dei punteggi sarebbe stata effettuata in prima battuta dal "sistema".

Tale circostanza non può, tuttavia, rappresentare una giustificazione per il successivo operato dei funzionari, i quali - vistasi dimostrare dal ricorrente l'erroneità delle risultanze fornite dal sistema informatico - non sono doverosamente intervenuti per porvi rimedio, ma, viceversa, si sono arroccati in un castello di improbabili argomentazioni a difesa.

VII) Qualche considerazione ulteriore merita, poi, la "nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020" protocollo 1290 del 22 luglio 2020", della quale gli Uffici - per sostenere la bontà del proprio operato - evidenziano il seguente passaggio: "I titoli (...) devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento" (cfr. pag. 2 della relazione).

Ammesso e non concesso che l'atto in questione abbia una qualche rilevanza interpretativa (l'incipit "carissimi" non milita certo in tal senso...), occorre precisare come il passaggio citato dalla Dott.ssa Pizzuti si riferisca espressamente ai "**titoli di servizio**", indicati all'interno della voce "**C**" della tabella allegata alla Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (cui è dedicata la sezione C della domanda) e non ai titoli in grado di attribuire punteggi, indicati nella precedente voce "**B**" (cui è, appunto, dedicata la sezione B della domanda).

Ed infatti la sezione "C" della domanda (che l'Avv. Manetti non ha compilato, non avendo titoli di servizio da dichiarare) prevedeva, analogamente alla sezione "A" ed al contrario della sezione "B", la possibilità di caricare i titoli con riferimento a ciascuna classe di concorso.

A ciò si aggiunga che la nota in data 22.7.2020 afferma che ciascun servizio "inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste ... sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto



disposto dalle rispettive tabelle di valutazione”.

Il che vuol dire che, in presenza di servizi (ma il ragionamento potrebbe essere esteso anche ai “titoli”) valutabili per più categorie ed inseriti una volta sola, gli stessi dovranno essere valutati con riferimento a ciascuna categoria di concorso.

Dunque, al contrario di quanto superficialmente ritenuto dall’Amministrazione, la lettura della nota in data 22.7.2020 conferma, e non smentisce, l’erroneità di quanto argomentato nella Relazione in data 25.11.2020 e la correlata fondatezza dei ricorsi di cui in epigrafe.

VIII) *Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, francamente sorprende che - in una fattispecie in cui non era in contestazione il possesso dei titoli (neppure la relazione lo mette in dubbio...) - l’Amministrazione non abbia svolto alcun contraddittorio con l’Avv. Alessio Manetti, dandogli la possibilità di partecipare al procedimento per spiegare le proprie ragioni.*

Ma, come si è evidenziato nel secondo motivo di entrambi i ricorsi, vi è di più. Infatti, l’Amministrazione non solo non ha coinvolto il ricorrente nella fase precedente l’approvazione delle graduatorie, ma si è pure guardata bene dal coinvolgerlo anche nella fase successiva, quando quest’ultimo ha cercato - in tutti modi - di rappresentare agli Uffici l’errore di valutazione compiuto (al fine di porvi rimedio in via stragiudiziale).

Gli Uffici sono stati, però, irremovibili; il che appare inspiegabile se si esamina la condotta tenuta dagli stessi in casi del tutto analoghi.

Basti considerare che, da quanto è stato possibile accertare dall’esame del sito dell’Ente, negli ultimi giorni l’Amministrazione ha proceduto a rettificare - in autotutela - punteggi ritenuti errati in fattispecie in cui l’istante aveva addirittura omissso di inserire un titolo posseduto (voto di laurea).

Si veda, a tal proposito, la rettifica prot. n. 3933 in data 20.11.2020, con cui la Dott.ssa Pizzuti ha corretto il punteggio assegnato alla “docente C. L. (18.09.1971 EE)”, la quale aveva “omesso l’inserimento del voto riportato alla laurea”, inducendo il Sistema informatico del Ministero dell’Istruzione a non “elaborare il punteggio in relazione” a tale titolo.

Davvero sfuggono le ragioni per le quali, da un lato (alla Avv.ssa L. C.),



l'Ufficio abbia in attribuito punteggi per un voto di laurea non dichiarato e, dall'altro (nel caso dell'Avv. Manetti), abbia perseverato nel non riconoscere punti per titoli dichiarati e posseduti.

IX) *Sia consentito, infine, svolgere alcune considerazioni conclusive in merito alle affermazioni finali dell'Ufficio Scolastico Provinciale, secondo cui, “per la classe di concorso A046 ad oggi l'ultima nomina da GPS nella Provincia di Prato riguarda la posizione 22 con 77 punti”.*

È ben vero, appunto, che l'ultima nomina su cd. “posto comune” (ovvero sulla cattedra di Diritto ed Economia) riguarda il/la candidato/a posto/a alla posizione 22 della graduatoria con punteggio 77.

E', tuttavia, altrettanto vero che lo scorrimento della graduatoria stessa non si è arrestato a tale nomina, ma è “giunto” almeno fino al candidato con punteggio pari a 31.

Infatti, come è noto, i candidati inseriti nelle G.P.S. entrano automaticamente a far parte anche della c.d. “Graduatoria Incrociata” per la copertura dei posti di sostegno disponibili (cioè quelli non coperti dagli insegnanti abilitati inseriti nell'apposita graduatoria G.P.S. relativa alla classe di concorso “ADSS” per i docenti con abilitazione specifica quali insegnanti di sostegno). Ciò si ricava dalla previsione contenuta nell'articolo 12, IV comma, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, il quale prevede che “I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni. Nel caso in cui le suddette graduatorie risultino incapienti, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”.

Se, dopo l'iter previsto, l'Ufficio Scolastico Provinciale o il Dirigente scolastico non trovano alcun candidato nella classe specializzata, questi sono costretti a ricorrere all'incrocio di tutte le graduatorie (da qui, appunto, il termine di cd. “graduatorie incrociate”) e dunque a redigere una graduatoria reperendo candidati ovunque, indipendentemente dalle classi di concorso, e facendo rife-



rimonto al punteggio che i vari candidati hanno nelle categorie di appartenenza.

Dunque, contrariamente a quanto lascia intendere l'Amministrazione, le singole graduatorie non scorrono esclusivamente per la chiamata nella rispettiva classe, ma anche per effetto delle chiamate sulle cd. "graduatorie incrociate" per i posti sul sostegno.

Questo fa sì che la classe A046, per quanto è dato di conoscere, sia scorsa, in virtù delle chiamate su sostegno, almeno fino al punteggio 31.

Quindi se ad oggi dovesse rendersi disponibile una cattedra di "Scienze Giuridico – Economiche", oltre che ad una cattedra di sostegno, bisognerebbe rivolgersi ai candidati che hanno conseguito un punteggio inferiore ai 30 punti. È, pertanto, palese che se l'Avv. Manetti si vedesse riformato il punteggio, come suo diritto, lo stesso sarebbe uno dei primi candidati ad essere chiamato per le prossime nomine.

Discorso diverso - per dovere di correttezza - va fatto per la graduatoria di cui alla classe di concorso B016, tenuto conto che, per questa classe (visto il numero esiguo di iscritti) non constano ancora chiamate tramite la "graduatoria incrociata" del sostegno.

Peraltro, sempre con riferimento a quest'ultima classe, non v'è chi non veda il sicuro ed attuale interesse del Sig. Manetti ad essere inserito in una posizione (la 25°), assai prossima a quella attualmente in via di chiamata (la 17°), e che – ragionevolmente – dovrebbe giungere ad assegnazione della cattedra nei primi giorni del prossimo anno.

X) *Al fine di poter fornire all'Ecc.mo T.A.R. ogni eventuale chiarimento fosse ritenuto necessario, con il presente atto si ribadisce l'intenzione di questa difesa di presenziare - in modalità "discussione da remoto" - ex D.L. 28/2020 e D.L. 137/2020 - alla Camera di Consiglio del 16.12.2020, come da istanza di discussione depositata in data 4.12.2020.*

P.Q.M.

Si insiste nelle conclusioni contenute nei ricorsi introduttivi.

* * *

In allegato alla presente memoria si deposita:



1) Atto di rettifica prot. n. 3933 in data 20.11.2020 relativo all'Avv.ssa L. C..

* * *

Con ossequio.

Firenze, lì 11.12.2020

(Avv. Jacopo Michi)'' (doc. F);

* * * * *

9) all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2020 il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 1681/2020, dichiarava il "difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro" (doc. G).

10) Il ricorrente, quindi, con il presente ricorso intende riassumere il procedimento promosso avanti al T.A.R. Toscana rubricato al n. 999/2020 come in epigrafe nei confronti: del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore; del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore del Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore; come meglio specificato in epigrafe;

11) Il suddetto ricorso viene oggi riassunto nelle forme di cui all'art. 700 c.p.c. in quanto un ulteriore ritardo nella decisione del ricorso provocherebbe un grave danno (anche patrimoniale) al ricorrente, atteso che, in questi giorni, continuano le convocazioni di nuovi insegnanti, anche in considerazione della ripresa della didattica in presenza, determinando una evidente perdita di chance per il ricorrente;

* * * * *

Sul periculum in mora

Come già precisato nel ricorso dinanzi al T.A.R. Toscana oggi riassunto, nonché ulteriormente evidenziato nella memoria unica del 11 dicembre 2020, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo



del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze con il corretto punteggio. Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Tuttavia, si ribadisce che se fosse stata effettuata una tempestiva valutazione dei titoli da parte del dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato, l'avv. Manetti sarebbe stato inquadrato fin da subito in posizione utile in graduatoria e avrebbe potuto assumere incarichi comunque valutabili anche a fini giuridici.

Infatti, come si evince dalle ultime convocazioni pubblicate nel mese di ottobre 2020 gli incarichi assegnati sino ad allora sono arrivate al punteggio 28,50, rendendo possibile l'accesso, per il ricorrente, un'eventuale supplenza qualora nei prossimi mesi si rendessero disponibile, come probabile, nuove cattedre sia per la A046 che per la graduatoria incrociata sul sostegno!

Questo pericolo è ulteriormente corroborato dal fatto che adesso, con l'avvio della didattica in presenza, si renderà necessario implementare l'organico docente proprio per garantire le regole di distanziamento contingenti alla situazione sanitaria che stiamo affrontando.

In proposito il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha previsto, con l'Ordinanza Ministeriale 05 agosto 2020 n. 83, l'istituzione di cattedre ad hoc, denominate "cattedre Covid", per fronteggiare le problematiche contingenti all'evento pandemico determinate dal covid19 ed implementare l'organico docente al fine di rispondere alle necessità sanitarie che scaturiscono dalla didattica in presenza.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Su *fumus boni iuris* si rinvia a quanto già esposto nel ricorso introduttivo presentato davanti al TAR Toscana da intendersi integralmente richiamato.

Tanto premesso, l'avv. Alessio Manetti come sopra generalizzato e rappresentato

Ricorre



all'Ill.mo Giudice del lavoro, affinché, *inaudita altera parte*, o in subordine, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

Conclusioni

“Piaccia all'Ill.mo signor Giudice

I) in via istruttoria, se ed in quanto ritenuto necessario per garantire la completezza del contraddittorio, autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso, da attuarsi mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione (<https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>);

II) in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, nella parte in cui, con riferimento alla classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, assegnano all'Avv. Alessio Manetti il punteggio di 17,50 (in luogo dei 20,50 punti dovuti) con collocazione del ricorrente al 33° posto, nonché nella relativa graduatoria unificata per il sostegno, al fine della immediata assegnazione al ricorrente del corretto punteggio e della corretta posizione nella graduatoria;

III) nel merito:

III.a) annullare e/o dichiarare la nullità, previa sospensione,

- delle “Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”, di cui al provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di

Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, **nella**

parte in cui:

- [pag. 130, 29° riga] con riferimento alla **classe di concorso B016** - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, assegna all'Avv. Alessio Manetti il punteggio di **17,50** (in luogo dei 20,50 punti dovuti), con collocazione del ricorrente al 33° posto, in luogo del 25° posto dovuto;



- del provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, recante declaratoria di pubblicazione delle *“Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”*;

III.b) accertare il diritto dell'Avv. Alessio Manetti a vedersi assegnato il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno al 25° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 32° posto], in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche) nonché nella relativa graduatoria unificata per il sostegno;

III.c) condannare le Amministrazioni resistenti ad attribuire all'Avv. Alessio Manetti il punteggio di 20,50, in luogo dei 17,50 punti assegnati, con collocazione quantomeno al 25° posto della graduatoria [salvo eventuali ulteriori variazioni in senso più favorevole, derivanti da eventuali retrocessioni (oltre la posizione del ricorrente) dei concorrenti attualmente collocati dal 1° al 32° posto], in luogo del 33° posto attualmente occupato (classe di concorso B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche).

Con riserva di esperire ogni attività istruttoria consentita.

Si depositano in cancelleria i seguenti documenti:

I titoli accademici dell'Avv. Alessio Manetti e le GPS 2017 - 2020

- 1) Diploma dell'Istituto Tecnico Superiore Statale Commerciale e per Programmatori Galileo Galilei di Firenze in data 5.10.1998, con votazione 43/60;
- 2) Diploma di Laurea in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Firenze, in data 9.10.2007 con votazione 100/110;
- 3) Estratto dall'Albo degli Avvocati di Prato;



- 4) Domanda di iscrizione, per le supplenze, nelle graduatorie di Istituto per il Personale Docente ed Educativo in data 21.7.2017, relativamente al settore A046 – Scienze Giuridico - Economiche, per il triennio 2017 - 2020 (prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS_MODELLOB.1946032.21-07-2017);
- 5) Graduatoria per le supplenze della Provincia di Prato per il triennio 2017 – 2020;
- 6) CFU conseguiti nel primo semestre 2018;

* * *

I Master di Primo Livello e l'accreditamento dell'Università "Giustino Fortunato", presso la quale sono stati conseguiti

- 7) *Brochure* relativa al master annuale di Primo livello in “*Innovazione didattica, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento*” (A.A. 2018 – 2019, presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento);
- 8) Attestazione relativa al master annuale di Primo livello in “*Innovazione didattica, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento*” (1500 ore - 60 CFU) conseguito, in data 28.6.2019, presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento;
- 9) *Brochure* relativa al master annuale di Primo livello in “*Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)*”, presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento;
- 10) Attestazione relativa al master annuale di Primo livello in “*Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)*” (1500 ore - 60 CFU), conseguito in data 8.4.2020 presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento;
- 11) Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 17.4.2003, recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici;
- 12) Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 13.4.2006 recante “*Istituzione dell'Università telematica non statale*”



“Giustino Fortunato”” in data 13.4.2006;

13) Nuovo statuto dell’Università Giustino Fortunato di Benevento pubblicato sulla G.U. del 26.11.2018;

14) Decreti ministeriali di accreditamento dei Corsi di studio e Sedi dell’Università Giustino Fortunato, riferiti agli Anni Accademici 2013 – 2019;

* * *

Le certificazioni informatiche conseguite, la loro rilevanza e l’accreditamento degli Enti presso i quali sono state conseguite

15) Attestazione relativa al *“Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le Nuove Tecnologie per l’Insegnamento X Edizione”* (200 ore - 8 CFU), presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento;

16) Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 10.12.2008, n. 1726;

17) Certificazione *“ECDL IT – SECURITY – Livello Specialized”*, conseguita presso AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico in data 27.11.2019;

18) Certificazione *“ICDL – Full Standard”*, conseguita presso AICA – ACCREDIA in data 5.3.2020;

19) Protocollo di intesa 22.3.2001;

20) Certificazione relativa al corso *“Didattica con il Tablet”* conseguito presso il Centro di Formazione e Innovazione Scuola di Ferrara in data 30.7.2020;

21) Nota in data 28.7.2014, di comunicazione del Decreto del M.I.U.R. in data 15.7.2014, relativo all’accreditamento del Consorzio Ferrara Innovazione s.c. a r.l.;

22) Direttiva del M.I.U.R. prot. n. 170-21/03/2016, avente ad oggetto *“Accreditamento Enti di Formazione”*;

23) Elenco degli Enti accreditati e qualificati ex Direttiva M.I.U.R. n. 170/2019 per gli anni 2019 – 2020 (pubblicato su *miur.gov.it*);

24) Decreto del M.I.U.R. in data 9.5.2017, n. 259, con allegati;

25) Ricevute bonifici bancari attestanti (parte delle) spese sostenute per la



partecipazione a master ed il conseguimento di certificazioni;

* * *

**Il procedimento relativo alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS) per il biennio 2020 – 2022**

- 26) Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10.7.2020, n. 60, con allegati (nota m_pi.AOOUFGABMI.REGISTRO DECRETI.R.0000060 del 10.07.2020);
- 27) Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 10.7.2020, n. 60, in versione sottoscritta digitalmente e senza allegati;
- 28) Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.7.2020;
- 29) Istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali di istituto per gli anni scolastici AA.SS. 2020/21 e 2021/22 (prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2108199.05-08-2020);
- 30) Provvedimento del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Prato prot. n. m_AGOUSPPO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002171.01-09-2020, recante pubblicazione delle *“Graduatorie Provinciali delle supplenze relative alle Province di Prato, relative al personale docente e del personale educativo, valide per il biennio A.S. 2020/2021 e 2021/2022”* [**provvedimento impugnato**];
- 31) Reclamo/istanza di annullamento in autotutela, inviato a mezzo PEC dall'Avv. Alessio Manetti in data 3.9.2020;
- 32) Ricevuta consegna relativa al reclamo/istanza di annullamento in autotutela;
- 33) Istanza di accesso agli atti in data 12.10.2020;
- 34) Ricevuta di consegna relativa all'istanza di accesso inviata a mezzo PEC in data 12.10.2020;

* * *

Allegati alla memoria unica

- 1) Atto di rettifica prot. n. 3933 in data 20.11.2020 relativo all'Avv.ssa L. C.

* * *



Documenti indicati nel presente atto di riassunzione

- A) Ricorso TAR;
- B) Comparsa di Costituzione dell'Avvocatura dello Stato;
- C) Ordinanza istruttoria del 18 novembre 2020;
- D) Relazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale Pratese;
- E) Allegati alla relazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale Pratese;
- F) Memoria Unica del 11 dicembre 2020;
- G) Sentenza TAR del 16 dicembre 2020.

* * * * *

Il sottoscritto procuratore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata andrealai@pec.avvocati.prato.it e il seguente recapito fax 0574/25419, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n.115/2002 si indica in indeterminato il valore della presente controversia per cui il contributo unificato dovuto ammonta ad € 259,00.

Prato, 01 febbraio 2020

Avv. Andrea Lai

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nella vigente Graduatoria Provinciale e di Istituto per le supplenze, dell'USR Toscana, AT di Prato, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2020/2022, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di



autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> e <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Prato, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: quanto al MIUR –USR Toscana: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;

- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> e <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>, onerando lo stesso ministero alla pubblicazione.

Con osservanza.

Prato, 15 gennaio 2020

Avv. Andrea Lai

